

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1847

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023

Presentato il 3 maggio 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e il Liechtenstein, stabilendo i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi nonché per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione costituisce un ulteriore elemento del quadro giuridico bilaterale nella materia della fiscalità diretta e della cooperazione amministrativa fra il nostro Paese e il Liechtenstein.

Con la firma, nel 2015, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Tax Exchange Information Agreement*), ratificato dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 210, il Principato è stato considerato un Paese non iscritto nell'elenco degli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) ai fini delle norme sulla collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) che hanno consentito ai cittadini italiani detentori di patrimoni all'estero di accedere alla procedura di regolarizzazione della propria situazione fiscale alle condizioni più favorevoli previste dalla legge. L'Accordo sullo scambio di informazioni è completato da un Protocollo aggiuntivo che consente lo scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo presentate in conformità al modello comune di comunicazione (*common reporting standard*) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In occasione della conclusione di detto Accordo era stata altresì firmata una dichiarazione congiunta, con la quale i due Paesi confermavano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base del modello comune dell'OCSE a partire dal 2017 e si impegnavano ad avviare i nego-

ziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrato in vigore l'Accordo sullo scambio di informazioni.

Il Liechtenstein, soggetto anche alle costanti verifiche nelle sedi multilaterali, sta dando prove della propria determinazione a dare seguito agli impegni internazionali assunti in materia di trasparenza fiscale.

Inoltre, il Principato ha accettato i parametri internazionali in materia di tassazione delle imprese, avendo aderito al progetto in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e di spostamento artificioso delle basi imponibili (*Base Erosion and Profit Shifting*), promosso dall'OCSE e dal G20, denominato BEPS Inclusive Framework, e risposto positivamente alle richieste dell'Unione europea di accettare i principi europei di buona organizzazione del sistema fiscale. In tale contesto, il Liechtenstein ha smantellato tutti i regimi preferenziali individuati dall'OCSE e dall'Unione europea come dannosi per la concorrenza.

Il Liechtenstein fa parte dello Spazio economico europeo. Pertanto, è tenuto al rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione europea e a parte dell'*acquis* europeo, sotto il monitoraggio rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea.

Il Liechtenstein negli ultimi anni ha concluso o rinegoziato trattati fiscali con una ventina di giurisdizioni, compresi alcuni Stati europei fra i quali l'Austria, la Svizzera, il Regno Unito, la Germania e la Lituania.

La Convenzione in questione mira dunque anche a creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire nel Liechtenstein, oltre che i presupposti per gli investimenti del Principato nel nostro Paese.

Infine, lo strumento normativo in esame rafforza le basi per la cooperazione tra le amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti parametri internazionali, e in-

corpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del citato progetto BEPS dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Tali disposizioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Segue l'esposizione dei trenta articoli che costituiscono il testo della Convenzione nonché degli otto paragrafi di cui si compone il Protocollo, descritti con riferimento alle disposizioni che vanno di volta in volta ad integrare.

Sono indicate inoltre le disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato.

1. Titolo e preambolo

Il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni del progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sull'*action 6* in materia di abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è anche conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto nei rapporti tra il fisco e il contribuente, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il Preambolo esplicita altresì l'intento di rafforzare le relazioni economiche e la cooperazione in ambito fiscale fra i due Paesi.

2. Articoli della Convenzione

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, individuando le imposte considerate. Per quanto riguarda queste ultime, figurano al paragrafo 3, per l'Italia, le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per il Liechten-

stein le imposte sui redditi per le persone fisiche e giuridiche (*Erwerbssteuer* ed *Ertragssteuer*), l'imposta sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili (*Grundstücksgewinnsteuer*) e l'imposta sul patrimonio (*Vermögenssteuer*) che, nonostante la denominazione e secondo quanto specificato nel paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione, è nella sostanza un'imposta addizionale sui redditi calcolata nella misura nozionale del 4 per cento sulle rendite nette di beni mobili e immobili, inclusa nella base imponibile dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

La Convenzione prevede altresì che, previa notifica fra le Autorità competenti, nuove imposte di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate possano rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione.

Le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione sono elencate nell'articolo 3, conformemente alla prassi in uso nelle analoghe convenzioni stipulate dall'Italia, ivi compresa la definizione di « fondo pensione riconosciuto » secondo la più recente raccomandazione di cui al modello OCSE di convenzione fiscale, aggiornato nel 2017.

Inoltre, nel paragrafo 2 del Protocollo figura una disposizione che comprende nella definizione del termine di « persona » anche le « eredità giacenti » nel Liechtenstein, definendole ai fini convenzionali, con avente lo scopo di consentire il riconoscimento del credito a fronte delle imposte che gravano sui redditi oggetto dell'eredità, nell'intervallo temporale che intercorre fra il decesso del *de cuius* e il trasferimento della proprietà al successore.

Al fine di assicurare maggiore certezza giuridica in ordine alla suddetta definizione dei fondi pensione riconosciuti, il paragrafo 3 del Protocollo elenca per entrambi i Paesi i fondi pensione rientranti nel perimetro della Convenzione.

L'articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini della Convenzione e individua i criteri dirimenti (cosiddetti *tie-breaker rules*) per la risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello OCSE di convenzione fiscale. Quanto alla risolu-

zione dei casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche (paragrafo 3), l'articolo prevede il ricorso alla procedura amichevole fra autorità competenti. In assenza di accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente del soggetto ai fini del trattato, a detto soggetto non viene riconosciuto il diritto ai benefici convenzionali, mentre resta produttivo di effetti giuridici lo *status* di residente ai sensi della legge domestica (anche di entrambi i Paesi, se del caso), sia per quanto riguarda la tassazione, sia per il riconoscimento del credito a fronte delle imposte pagate all'estero, in applicazione della norma interna.

Il paragrafo 4 del Protocollo estende la qualifica di « residente », ai fini della Convenzione, anche agli enti senza fini di lucro che realizzino scopi caritativi, religiosi, umanitari, scientifici, culturali o di simile natura, anche se esentati da imposta ai sensi delle leggi domestiche.

Il paragrafo 5 del Protocollo, riferito agli articoli 4 e 16, ha l'effetto di escludere dall'ambito convenzionale le persone soggette nel Liechtenstein al regime di *Private Asset Structure* e ad analoghi trattamenti che prevedono un livello minimale di imposta sui redditi societari, ad eccezione dei membri dei consigli di amministrazione, di cui all'articolo 16 della Convenzione. Il regime di *Privatvermögensstruktur* (*Private Asset Structure*) è un regime tributario opzionale riferibile ai soli redditi passivi, concesso su approvazione da parte delle autorità fiscali, in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.

In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 definiscono i presupposti in presenza dei quali il soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (Stato della fonte) e accolgono, in linea generale, il più recente modello dell'OCSE, come raccomandato in seguito al progetto BEPS. Da parte italiana è stato possibile indurre la controparte ad accogliere tale versione dell'articolo 5.

Le raccomandazioni del progetto BEPS in materia di stabile organizzazione interessano i seguenti paragrafi.

Il paragrafo 4 elenca la « lista negativa », vale a dire le fattispecie che non realizzano l'ipotesi di stabile organizzazione, quando presentino carattere preparatorio o ausiliario.

Parimenti, i paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 prevedono talune disposizioni, delineate nel corso dei lavori del progetto BEPS, redatte sulla base della relazione sull'*action 7* in materia di contrasto dell'evasione compiuta per mezzo della stabile organizzazione.

In particolare, il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta *anti-fragmentation rule*, finalizzata a evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 commesso attraverso la frammentazione delle diverse attività allo scopo di realizzare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4, evitando l'imponibilità nello Stato presso cui sono svolte le attività nel loro complesso.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî – di cui i cosiddetti *commissionnaire* costituiscono forma molto diffusa –, i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che detiene il relativo titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

La previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6 – la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione – è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera; più specificamente nel paragrafo 8 sono elencati i criteri di collegamento in base ai quali le imprese possono essere considerate correlate ai fini della applicazione dell'articolo 5.

Infine, il paragrafo 7 detta il principio, tradizionalmente accolto sia dal modello

OCSE che dalle convenzioni italiane, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di un'impresa dell'altro Stato.

I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.

L'articolo 7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, stabilendo i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto *Authorised OECD Approach*, proprio del modello dell'OCSE.

Detto articolo, nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa stessa, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione; ciò in ragione delle funzioni svolte, dei beni patrimoniali utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione, considerata come entità separata e indipendente dall'impresa non residente.

L'allocazione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in piena conformità con l'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili.

L'articolo 9, in conformità al modello dell'OCSE, prevede che nelle transazioni fra imprese associate siano consentite rettifiche degli utili nei casi in cui i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra

imprese indipendenti, in applicazione delle linee guida sui prezzi di trasferimento. Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in coerenza con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento (articolo 110 del TUIR e articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurazione di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per quanto riguarda la disciplina sui redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties* e *capital gains*), si fa presente preliminarmente che nella negoziazione della Convenzione è stato possibile ottenere una misura ridotta delle aliquote di prelievo alla fonte, di modo che, pur preservando i diritti impositivi del nostro Paese, gli investitori italiani possano operare in buone condizioni concorrenziali e gli investitori della controparte possano trovare l'incentivo ad investire in Italia. Le aliquote sono state definite anche in ragione del fatto che il Liechtenstein si trova nello Spazio economico europeo ed è inserito nell'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (cosiddetta *white list*), di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, come sostituito, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, a fronte del quale già l'ordinamento domestico italiano accorda un trattamento fiscale differenziato.

In particolare, l'articolo 10 contiene la disciplina relativa ai dividendi. Posto il principio generale (paragrafo 1) della loro imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte (paragrafo 2).

Tuttavia non si effettua alcun prelievo alla fonte nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che per un periodo ininterrotto di 365 giorni detenga, diretta-

mente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

In tutti gli altri casi si applica l'aliquota del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in coerenza con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello OCSE di convenzione. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è prevista un'aliquota che non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione da imposizione, nello Stato della fonte, per gli interessi sui titoli di Stato sia in uscita che in entrata, vale a dire anche nel caso in cui il beneficiario sia uno Stato o una sua suddivisione politica, ivi compresi le banche centrali e i fondi pensione riconosciuti.

Conformemente alla recente prassi negoziale italiana, nel perimetro dell'esenzione alla fonte sono stati inclusi anche soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico, anche se il capitale degli stessi non è interamente posseduto dallo Stato.

Al paragrafo 6 del Protocollo viene infatti precisato che tra i soggetti indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11 rientrano la Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero — SACE nonché la Società italiana per le imprese all'estero — SIMEST, in quanto organismi degni di tutela in relazione allo stabilimento di buone condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (*royalties*) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2 individua le aliquote massime applicabili nello Stato della fonte, che non possono eccedere il 10 per cento sui compensi definiti dal paragrafo 3, vale a dire sugli utili corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su

opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 13 prevede diverse fattispecie, alcune imponibili in modo esclusivo nello Stato di residenza, altre in base al criterio concorrente secondo il quale sia lo Stato della fonte sia quello di residenza possono esercitare la propria potestà impositiva.

Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una base fissa sono imponibili anche nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Parimenti è riconosciuta la potestà impositiva anche dello Stato della fonte (vale a dire dello Stato in cui sono situati i beni immobili) nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nonché di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, detti diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili come definiti ai sensi dell'articolo 6.

Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero da beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono invece imponibili in modo esclusivo nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.

Analogamente, le plusvalenze non rientranti nelle categorie precedentemente descritte sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'alienante, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 13.

L'articolo 14, in materia di redditi derivanti da professioni e lavoro autonomo, prevede l'imposizione esclusiva nello Stato

di residenza del percettore di tali redditi. Tale criterio soggiace a due eccezioni:

1) qualora il percettore dei redditi abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività; ovvero

2) qualora detto soggetto soggiorni in tale ultimo Stato per uno o più periodi che ammontino ad almeno 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista un'imposizione concorrente.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in conformità al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello OCSE di convenzione, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in coerenza con il corrispondente principio del modello OCSE di convenzione, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 3 presenta una finalità anti-elusiva, idonea a contrastare i fenomeni di « doppia non-imposizione » riscontrati sui salari degli impiegati di società marittime o aeree operanti nel traffico internazionale, non residenti in Italia. La disposizione pre-

vede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza.

Il paragrafo 4, relativo alle erogazioni in unica soluzione quali il trattamento di fine rapporto, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato, anche a fronte di cambi di residenza del beneficiario.

L'articolo 16 prevede l'imponibilità concorrente dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione e di organi similari. La disposizione è completata, quanto agli aspetti definitivi, dal paragrafo 5 del Protocollo di cui si è detto.

L'articolo 17 assoggetta in via generale all'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività i redditi di artisti di spettacolo e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare possibili pratiche elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni. In deroga a quanto stabilito nei primi due paragrafi, il paragrafo 3 dell'articolo 17 stabilisce il criterio impositivo esclusivo della residenza dell'artista o dello sportivo nel caso in cui le attività di quest'ultimo siano finanziate da fondi pubblici.

L'articolo 18 stabilisce il criterio impositivo concorrente per le pensioni e remunerazioni simili, anche erogate in forma non periodica. Rientrano fra questi pagamenti le pensioni erogate nel contesto del primo e del secondo pilastro, collegate a prestazioni di lavoro sia dipendente, sia autonomo. Non vi rientrano invece le erogazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 15.

L'articolo 19, conformemente al modello OCSE di convenzione, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche. Fra dette altre remunerazioni rientrano anche le erogazioni in unica soluzione per la cessazione del servizio.

Le disposizioni del paragrafo 1, lettera *a*), prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, ai sensi della lettera *b*) le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente, qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

L'articolo indica in entrambi i casi un criterio di imposizione esclusiva, che si atteggia in modo alternativo — per la fattispecie di cui alla lettera *a*), nello Stato della fonte dei pagamenti; per quella di cui alla lettera *b*), nello Stato di residenza — con ciò realizzando il presupposto giuridico per l'eliminazione della doppia imposizione fin dal momento della erogazione dei pagamenti stessi, al ricorrere delle situazioni indicate nell'articolo.

Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza.

Il paragrafo 3 prevede che la disciplina speciale di cui ai paragrafi precedenti non si applichi se i servizi resi alle dipendenze dello Stato sono inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.

A norma dell'articolo 20, finalizzato a incrementare gli scambi culturali, i pagamenti in favore di studenti e apprendisti sono esenti da imposta nello Stato in cui questi soggetti soggiornano, a condizione che i pagamenti siano finalizzati alla formazione e che provengano da fonti situate fuori di tale Stato. Comunque, il beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 21, ogni altro tipo di reddito non esplicitamente trattato negli articoli precedenti è imponibile, quale re-

gola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente.

Il paragrafo 2 prevede l'applicazione degli articoli 7 o 14 della Convenzione qualora il percettore del reddito operi attraverso una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente e il reddito sia incidentale alle attività di tale stabile organizzazione.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 si applica, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria « *per country* », che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili nel Liechtenstein, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nella formulazione italiana, lo specifico riferimento all'applicabilità della legge domestica per la concessione del credito è stato effettuato al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia nonché di ulteriori cespiti reddituali provenienti dall'estero e non soggetti alle norme tributarie ordinarie; ciò per consentire il diniego del credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su base opzionale del contribuente, conformemente alla prassi negoziale italiana.

Da parte del Liechtenstein è invece previsto un sistema misto di esenzione e imputazione ordinaria. In sostanza il Liechtenstein, al fine di evitare abusi, disconosce l'esenzione e accoglie il metodo del credito per eliminare la doppia imposizione su dividendi, interessi e canoni. Il metodo del credito è altresì riconosciuto a fronte di imposte su redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, compensi dei membri dei consigli di amministrazione e pensioni.

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello OCSE di convenzione fiscale e con la prassi convenzionale italiana.

L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpreta-

tivo o applicativo della Convenzione, adotta le indicazioni contenute nel modello OCSE di convenzione, con la sola opzione dell'apertura della procedura presso l'autorità competente del Paese di residenza o di nazionalità se il caso riguarda una presunta violazione del principio di non discriminazione. L'efficacia dell'istituto della procedura amichevole è rafforzata dalla previsione di un arbitrato obbligatorio e vincolante di cui al Protocollo Aggiuntivo (si veda *infra*).

In materia di scambio di informazioni, l'articolo 25 è conforme al più recente criterio internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello OCSE di convenzione, e prevedendo pertanto anche il superamento dell'interesse fiscale interno (*domestic tax interest*) (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale di natura transnazionale.

L'articolo 26, conformemente al modello OCSE di convenzione, prevede un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione dei crediti di natura tributaria che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro, anche con riguardo alle stabili organizzazioni e alle imposte non comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione.

L'articolo 27, conforme al corrispondente articolo 28 del modello OCSE di convenzione e ai trattati vigenti per l'Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'articolo 28 disciplina il diritto di accesso ai benefici derivanti dalla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS nonché delle analoghe normative europee, è stata accolta la clausola di verifica della finalità principale (*Principal Purpose Test*), indicata dalla relazione sulla *action 6* del progetto BEPS tra le misure rispondenti a un requisito mi-

nimo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici conferiti dalla medesima.

In base all'articolo 29, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore; essa avrà effetto, sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore.

L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.

3. Protocolli annessi alla Convenzione

La Convenzione è stata infine corredata di due Protocolli: un Protocollo avente funzione interpretativa e integrativa e un Protocollo Aggiuntivo che disciplina le procedure in materia di arbitrato obbligatorio e vincolante in caso di mancata risoluzione delle controversie. Entrambi i Protocolli costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.

Sul contenuto del Protocollo con funzione integrativa si è già riferito, ad eccezione della disposizione di cui al paragrafo 7, che corrisponde alla prassi italiana, quanto all'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione. Qualora il sostituto d'imposta non applichi direttamente la ritenuta convenzionale, il contribuente potrà chiedere il rimborso della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, entro i termini di decadenza prescritti dall'ordinamento italiano.

Si tratta di una disposizione di tipo procedurale, alternativa all'applicazione diretta delle ritenute convenzionali, che si colloca al di fuori del contesto delle procedure amichevoli. Tale distinzione evidenzia una diversa obbligazione dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti;

infatti, nel caso in cui, a conclusione di una procedura amichevole, le Parti siano tenute ad erogare un rimborso, la relativa obbligazione sussiste anche quando siano decorsi i termini temporali previsti dalle norme domestiche. Al contrario, nel caso di una richiesta di rimborso attuata ai sensi del paragrafo 7 del Protocollo, si applicano le norme e le procedure domestiche.

È stato inoltre concordato, successivamente alla parafatura, su proposta italiana, di introdurre il paragrafo 8 del Protocollo, contenente un richiamo, con funzione interpretativa e integrativa, alla vigente normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Viene precisato che i dati personali, scambiati ai sensi delle disposizioni della Convenzione, saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle leggi nazionali degli Stati contraenti.

Il Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato contiene le disposizioni in materia di arbitrato, mutuata dalla parte VI della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 24 novembre 2016, nell'ambito dell'OCSE, in attuazione delle conclusioni del BEPS.

Data l'assenza di casi di procedure amichevoli, le disposizioni del Protocollo Aggiuntivo potranno eventualmente applicarsi non prima di due anni dall'anno in cui la Convenzione inizierà a produrre i suoi effetti.

In relazione alla procedura di arbitrato prevista dal Protocollo Aggiuntivo, rileva segnalare che, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo, il collegio arbitrale è costituito da tre individui indipendenti, due dei quali scelti dalle amministrazioni concorrenti e il terzo nominato da essi, con funzione di presidente. In mancanza di accordo sul terzo nome, la nomina del presidente è rimessa al più alto funzionario

del *Centre for Tax Policy and Administration* dell'OCSE.

La tipologia di arbitrato adottata (articolo 5 del Protocollo Aggiuntivo) è quella della cosiddetta «*final offer*», pure contemplata dalla predetta Convenzione multilaterale. Si tratta del procedimento per il quale le competenti autorità dei due Stati presentano due proposte di soluzione delle questioni rimesse al collegio arbitrale. Gli arbitri possono solo scegliere tra le due soluzioni la proposta che appare maggiormente conforme alle norme applicabili al caso in esame.

L'articolo 6 del Protocollo Aggiuntivo consente alle autorità competenti di concordare una diversa soluzione anche dopo che il collegio arbitrale si sia espresso.

L'articolo 7 del Protocollo Aggiuntivo dispone in via di principio che i costi del procedimento arbitrale siano ripartiti in misura eguale tra i due Stati per quanto attiene:

a) al rimborso delle spese delle personalità indipendenti investite delle funzioni di arbitro, che non può essere superiore a quello ordinariamente corrisposto ai funzionari di grado apicale degli Stati interessati;

b) ai compensi per le medesime personalità indipendenti, il cui limite massimo non può superare l'importo di 1.000 euro al giorno per persona per ciascun giorno di riunione.

Detto limite massimo, peraltro, corrisponde anche a quanto stabilito per i compensi delle personalità indipendenti dal Codice di condotta per l'attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, adottato nel 2006 dal Consiglio dell'Unione europea e rivisto il 22 dicembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C322/1 del 30 dicembre 2009).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. PREMESSA

In relazione all'avvio dell'iter di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Principato del Liechtenstein, si formulano le osservazioni di seguito riportate in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni dell'Accordo.

Va evidenziato, come premessa alle valutazioni sui singoli articoli della Convenzione, che il Principato di Liechtenstein ha in tempi recenti avviato importanti iniziative, rispondendo positivamente alle richieste dell'Unione europea di accettare i principi europei di buona *governance* fiscale.

Nel 2015 è stato sottoscritto un accordo tra la Repubblica Italiana e il Principato di Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Exchange Information Agreement - TIEA, ratificato in Italia con legge 3 novembre 2016, n.210), attraverso richieste di gruppo in conformità al modello comune di comunicazione (standard OCSE - Common Reporting Standard).

Successivamente, il Principato ha aderito agli standard internazionali in materia di tassazione delle imprese, avendo aderito al BEPS Inclusive Framework, rimuovendo i regimi preferenziali individuati dall'OCSE e dall'UE come dannosi per concorrenza.

Di conseguenza, i soggetti residenti nel Principato del Liechtenstein già godono di importanti agevolazioni nella tassazione dei redditi erogati da soggetti residenti negli Stati membri dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo, con particolare riferimento a redditi da dividendi e da interessi.

Le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno di imposta 2022,



presenti nelle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modd.770/2023 e dalle Certificazioni Uniche 2023.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti i dividendi (art.10), i canoni (art.12), gli utili di capitale (art.13), i redditi da professioni indipendenti (art.14) e altri redditi (art.21).

* * *

5. Dividendi (Art.10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Liechtenstein, l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota del **10%**, fatto salvo il caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante, in tal caso è prevista la **completa esenzione dalle imposte**.

Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese, in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Non potendo, in base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione, distinguere le condizioni di partecipazione qualificata per cui applicare l'esenzione totale come previsto dall'articolo 10 della Convenzione, si indica in via prudenziale una possibile perdita di gettito pari all'intero ammontare delle ritenute.

Dall'esame delle informazioni risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati dal Mod.770 per l'anno di imposta 2022, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa **2,05 mln di euro**, su cui non sono state applicate ritenute.



Risultano inoltre somme per circa **1,56 mln di euro**, su cui sono state applicate ritenute per circa **18.700 euro**, con aliquota del 1,2%, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 67-69, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il nuovo comma 3-ter nell'articolo 27 del DPR 600/1973, relativamente ai dividendi distribuiti a soggetti residenti nell'Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché consentano un adeguato scambio di informazioni.

Ulteriori somme erogate, pari a circa **730.000 euro**, sono state tassate applicando l'aliquota del 26%, per un importo di ritenute pari a circa **190.000 euro**.

Ai fini della valutazione degli effetti fiscali, si ipotizza prudenzialmente che la totalità delle partecipazioni sia di tipo qualificato e pertanto l'esenzione dalla tassazione sarebbe applicata a tutte le somme erogate, interessando quindi sia gli importi sottoposti a tassazione convenzionale (1,2%) che quelli a tassazione ordinaria (26%).

Di conseguenza, si ipotizza che dall'attuazione della convenzione in esame derivi una perdita di gettito pari a circa **208.700 euro**.

* * *

7. *Canoni (art.12)*

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario.



La Convenzione tra Italia e Liechtenstein prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione anche in Italia, applicando una **aliquota del 10%** dell'ammontare lordo dei canoni.

Attualmente, la ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti, secondo la vigente normativa, è pari al 30% sulla parte imponibile, calcolata come il 75% dei compensi lordi (a valle dell'abbattimento forfetario del 25% a titolo di spese sostenute, di cui all'art. 54, comma ottavo del TUIR; tale disciplina tributaria trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett. b) TUIR e nell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973).

Dai dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, riferiti all'anno d'imposta 2022 (Mod. CU e Mod. 770/2023, Quadro SY), si rilevano flussi relativi alla distribuzione di royalties verso soggetti percipienti residenti nel Principato del Liechtenstein, per un **imponibile complessivo di circa 770.000 euro**, su cui sono state applicate ritenute per circa **230.000 euro**.

L'applicazione dell'aliquota convenzionale del 10% sull'imponibile, in luogo di quella ordinaria del 30%, determina una tassazione di circa 77.000 euro con una **perdita di gettito di 153.000 euro**.

* * *

8. Utili di capitale (art.13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili, di cui all'Art.6, situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni e partecipazioni, come quelle in trust o partnership;



- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato. Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili situati in Liechtenstein, posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Liechtenstein.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

L'ambito in cui viene introdotta la tassazione esclusiva nel paese di residenza dell'alienante, riguarda quindi, le operazioni di alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa, ovvero gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5).

Per valutare l'impatto di questa ultima disposizione, sono stati analizzati i dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per l'anno di imposta 2022, relative all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.



Vale la pena di considerare il fatto che tale dato è relativo alle operazioni imponibili e non strettamente alle plusvalenze, motivo per cui è necessario fare un assunto prima di procedere alla quantificazione dell'impatto sul gettito.

Si ritiene che le plusvalenze imponibili possano prudenzialmente ammontare al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, assumendo che questa percentuale rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari italiani. Dalle informazioni riportate sui quadri SO delle dichiarazioni 770 anno di imposta 2022 risultano erogate a soggetti residenti in Liechtenstein somme pari a **2,25 milioni di euro**, di cui si stimano circa **562.700 euro** corrispondenti a plusvalenze (25% di 2,25 mln di euro), su cui prevedere ritenute o imposte sostitutive per **146.300 euro circa**, applicando un'aliquota del 26 per cento, come previsto dal DL 64/2014.

Fermo restando quanto esposto, si ritiene di poter quantificare che la **diminuzione di gettito sia pari a 146.300 euro circa**, in applicazione del comma 5 dell'articolo 13, risultando gli utili imponibili solo nello stato di residenza dell'alienante, quindi in Liechtenstein.

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR. L'esame delle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2022 evidenzia somme **erogate a soggetti residenti in Liechtenstein pari a circa 14.500 euro, su cui sono state applicate ritenute per circa 4.400 euro.**



Risultando gli utili imponibili solo nello stato di residenza del professionista, quindi in Liechtenstein, si ritiene ipotizzabile una perdita di gettito di circa 4.400 euro.

* * *

13. Altri redditi (art. 21)

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del percettore.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2022 evidenziano la presenza di redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione, nell'ordine di **11.000 euro** su cui sono state effettuate ritenute pari a circa **3.300 euro**, non più operabili secondo quanto disposto dall'art.21 della Convenzione. Pertanto, si considera una perdita gettito di tale importo.

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Gli effetti di cassa per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello di ratifica, sono valutati in una **perdita di gettito di circa 515.700 euro in ragione d'anno.**



Effetti sul gettito	
art. 10 – Modifica tassazione dividendi	-208.700
art. 12 - Modifica aliquota ritenuta canoni	-153.000
art. 13 - Modifica tassazione utili di capitale	-146.300
art. 14 - Modifica tassazione professioni indipendenti	-4.400
art. 21 - Modifica tassazione altri redditi	-3.300
Totale	-515.700

importi in euro

Al relativo onere, valutato in euro 515.700 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading "Prof. Pisanotto".

19/04/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato.**PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La conclusione di una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni con il Liechtenstein disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, prevedendo pertanto i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché per la realizzazione di una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Liechtenstein in buone condizioni di concorrenzialità rispetto agli operatori economici di altri Paesi che già hanno a disposizione un analogo strumento giuridico.

La Convenzione include gli elementi obbligatori (cd. *minimum standard*) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), inseriti nella Convenzione Multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 7 giugno 2017.

Segnatamente in materia di antiabuso, la Convenzione contiene, all'Articolo 28, una disposizione che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali.

Inoltre, le disposizioni di cui all'Articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti *standards* dell'OCSE in materia di contrasto all'evasione fiscale transnazionale, rappresentando pertanto un ulteriore tassello del quadro giuridico bilaterale, idoneo a consentire l'attuazione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Con il Principato del Liechtenstein è già vigente infatti un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Tax Exchange Information Agreement - TIEA*, firmato nel 2015, ratificato in Italia con legge 3 novembre 2016, n.210), completato da un Protocollo aggiuntivo che consente lo scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo in conformità al modello comune di comunicazione (standard OCSE - Common Reporting Standard). In occasione della conclusione di detto Accordo, era stata altresì firmata una Dichiarazione congiunta, con la quale i due Paesi si impegnavano, tra l'altro, ad avviare i negoziati per una Convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrato in vigore l'Accordo sullo scambio di informazioni.

Le previsioni della Convenzione realizzano pertanto la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano in linea con la disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda, come indicato all'Articolo 2, comma 3 lettera a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico, così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'Articolo 118 , primo comma, della Costituzione.

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Liechtenstein.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni della Convenzione con il Liechtenstein si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Inoltre, il suddetto Modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

In materia di protezione dei dati personali, viene precisato inoltre, al paragrafo 8 del Protocollo alla Convenzione, che i dati personali, scambiati ai sensi delle disposizioni della Convenzione, saranno trattati in conformità al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni BEPS.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, sul medesimo o analogo oggetto. In questo senso, si ricorda come le convenzioni stipulate dall'Italia si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l' evasione e le elusioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatto a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14/03/2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 515.700 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
 - (a) in Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
 - (b) in Liechtenstein:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società (Ertragssteuer);
 - (iii) l'imposta sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer); e
 - (iv) l'imposta sul patrimonio (Vermögenssteuer)(qui di seguito indicate quali "imposta del Liechtenstein").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
 - (b) il termine "Liechtenstein" designa il Principato del Liechtenstein e, ove usato in senso geografico, il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranità in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;
 - (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o il Liechtenstein;
 - (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - (g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
 - (h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) in Liechtenstein, l'Autorità Fiscale;
 - (i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di detto Stato contraente; e
 - (ii) le persone diverse dalle persone fisiche costituite in quanto tali in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente;
 - (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
 - (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, o
 - (ii) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato in relazione alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della Convenzione, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - (a) una sede di direzione;
 - (b) una succursale;
 - (c) un ufficio;
 - (d) un'officina;
 - (e) un laboratorio; e

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce una stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
- (f) una sede fissa di affari è utilizzata soltanto per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di proprietà di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbe il paragrafo 4.1), non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la propria attività in detto altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa o nelle due imprese.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, l'altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate dalle disposizioni del presente Articolo.

Articolo 8

TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché
 - (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
 - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente possono essere tassati anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - (a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);
 - (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società in relazione agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei

crediti, nonché i redditi da altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel primo Stato contraente se:
 - a) il soggetto che paga gli interessi è il Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale;
 - b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, a una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente o ad un fondo pensione riconosciuto.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi e i frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto fra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12**CANONI**

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13**UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno cor l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14**PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - (a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
 - (b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano, in totale, 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15**LAVORO SUBORDINATO**

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta come membro dell'equipaggio effettivo a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
4. Le somme percepite da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, in virtù di un'attività dipendente in detto altro Stato, quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Articolo 16**COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17**ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, è imponibile nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da prestazioni svolte in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo, se la visita in tale Stato è interamente o principalmente finanziata con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali o di suoi organismi ufficiali. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale l'artista di spettacolo o lo sportivo è residente.

Articolo 18**PENSIONI**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato, indipendentemente dal fatto che dette pensioni e altre remunerazioni analoghe siano erogate su base periodica o in un'unica soluzione.

Articolo 19**FUNZIONI PUBBLICHE**

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe (comprese le indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga) pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato, indipendentemente dal fatto che dette pensioni e altre remunerazioni analoghe siano erogate su base periodica o in un'unica soluzione.
(b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20**STUDENTI**

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21**ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14.

Articolo 22**ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Liechtenstein, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana.

L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Liechtenstein, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

2. Per quanto concerne il Liechtenstein, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) Quando un residente del Liechtenstein ricava redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Liechtenstein, fatte salve le disposizioni della lettera b), esenta da imposta detti redditi.

b) Quando un residente del Liechtenstein ricava elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni degli Articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 sono imponibili in Italia, il Liechtenstein scomputa dall'imposta dovuta in Liechtenstein su tali redditi l'imposta pagata in base alla legislazione italiana e alle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, l'importo dell'imposta da scomputare non può eccedere l'imposta dovuta in Liechtenstein sui redditi provenienti dall'Italia.

- c) Quando un residente del Liechtenstein ricava elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, il Liechtenstein esenta da imposta detti redditi.
- d) Le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2 non si applicano ai redditi derivati da un residente del Liechtenstein qualora l'Italia applichi le disposizioni della presente Convenzione per esentare da imposta detti redditi, oppure qualora applichi ai medesimi le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 10, o 11 o 12.
3. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, detto Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le agevolazioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24**PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25**SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce autorizza tale utilizzo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso

di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli Articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione del presente Articolo.

2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.

3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia esecutibile in base alle leggi di tale Stato ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato.

4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di detto Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia esecutibile nel primo Stato o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.

6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo di un credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.

7. Quando, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente ha riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato, il relativo credito tributario cessa di essere

- a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato che è esecutibile in base alle leggi di tale Stato e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o
- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato nei confronti del quale detto Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione

l'autorità competente del primo Stato deve comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e, a discrezione dell'altro Stato, il primo Stato sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato sia chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali delle intese o transazioni che hanno portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche e le sue disposizioni avranno efficacia:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
 - b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
3. Gli Stati contraenti potranno modificare la presente Convenzione per iscritto di comune accordo; le modifiche entreranno in vigore in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

Articolo 30**DENUNCIA**

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione per iscritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.


IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
della
Repubblica Italiana



Il Primo Ministro del
Principato del Liechtenstein





**PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN PER ELIMINARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E
L'ELUSIONE FISCALE**

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i firmatari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Con riferimento all'Articolo 2 (Imposte considerate) e all'Articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione):

Resta inteso che se una persona residente di uno Stato contraente è assoggettata all'imposta sul patrimonio del Liechtenstein, in conformità con la presente Convenzione, l'imposizione del reddito nominale su detto patrimonio ("Sollertrag") è considerata quale imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con riferimento alla lettera d) del paragrafo 1 dell'Articolo 3 (Definizioni Generali):

Resta inteso che il termine "persona" comprende una eredità giacente del Liechtenstein. Una eredità giacente del Liechtenstein è il patrimonio di una persona deceduta, nel periodo che intercorre tra il momento della morte e il trasferimento della proprietà al successore o successori, come imponibile ai sensi dell'Articolo 7 paragrafo 3 della Legge Fiscale del Liechtenstein.

3. Con riferimento alla lettera j) del paragrafo 1 dell'Articolo 3 (Definizioni Generali):

Resta inteso che l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:

(a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*;

(b) nel caso del Liechtenstein, un fondo o schema pensionistico disciplinato dalla Legge sull'Assicurazione per l'Anzianità e i Superstiti (*Law on Old Age and Survivors' Insurance*), dalla Legge sull'Assicurazione per l'Invalidità (*Law on Disability Insurance*), dalla Legge sui Fondi pensione aziendali (*Law on Occupational Pension Funds*), nonché dalla Legge sui Fondi Pensione (*Pension Fund Act*).

4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4 (Residente):

Resta inteso che un ente od organismo costituito e gestito esclusivamente per fini caritativi, religiosi, umanitari, scientifici, culturali, o di natura analoga (o per più di uno di detti fini) e che è residente di detto Stato in conformità alla sua legislazione, è considerato quale residente di detto Stato, nonostante i suoi redditi o utili, per intero o in parte, siano esenti da imposta ai sensi della legislazione nazionale di detto Stato.

5. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 4 (Residente) e dell'Articolo 16 (Compensi degli amministratori):

Resta inteso che, salvo per i fini dell'Articolo 16, le persone (comprese le strutture patrimoniali private - *Private Asset Structures* - ai sensi della legislazione del Liechtenstein) assoggettate in Liechtenstein soltanto al livello minimale dell'imposta sul reddito delle società ("Mindestertragssteuer") non sono considerate residenti del Liechtenstein.

6. Con riferimento alla lettera b) del paragrafo 3 dell'Articolo 11 (Interessi):

Resta inteso che la presente disposizione si applica altresì alla Cassa Depositi e Prestiti - CDP, all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE e alla Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

7. Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte prelevate in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali, su richiesta del contribuente che è un residente dell'altro Stato contraente ed ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere le imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi di una procedura amichevole prevista dall'articolo 24 e dal Protocollo Aggiuntivo, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente che certifica che il contribuente è un residente di detto Stato ed ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

8. Trattamento dei dati personali:

Il trattamento dei dati personali scambiati ai sensi della presente Convenzione sarà conforme al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) e alle rispettive leggi nazionali.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze


Repubblica Italiana

Il Primo Ministro del
Principato del Liechtenstein



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULL'ARBITRATO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Articolo 1

ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

1. Quando:

- a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 24 della Convenzione, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 24 della Convenzione entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso di tale accordo),

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta per iscritto, secondo le modalità indicate negli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo Aggiuntivo, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo.

2. Se un'autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata pronunciata in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo oppure il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione rilevante, richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che inizia alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui tale informazione è stata fornita.

4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.

- b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi:
- i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti. L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole;
 - ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e il processo arbitrale è considerato come non avvenuto (salvo ai fini dell'Articolo 3 (Riservatezza delle procedure di arbitrato) e 7 (Costi delle procedure di arbitrato) del presente Protocollo Aggiuntivo). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non sia consentita;
 - iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso in una sede giudiziaria o tribunale amministrativo in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale.
5. L'autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui alla lettera a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta:
- a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e
 - b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorità competente dell'altro Stato contraente.
6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorità competente dell'altro Stato contraente) l'autorità competente:
- a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorità competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o
 - b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.
7. Se, ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari da tale persona, notifica a tale persona e all'altra autorità competente:
- a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure

- b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.
8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
- a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi della lettera a) del paragrafo 6, e
 - b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorità competente dell'altro Stato contraente ai sensi della lettera b) del paragrafo 5.
9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
- a) l'ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorità competente ai sensi della lettera a) del paragrafo 7; e
 - b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti, dalla persona che ha sottoposto il caso.

Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui alla lettera b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.

10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 24 della Convenzione) le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo Aggiuntivo, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possano essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.

11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo:

- a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dal presente Protocollo Aggiuntivo, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati contraenti;
- b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, il processo arbitrale termina.

12. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo, i seguenti casi sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo Aggiuntivo:

- a) casi riguardanti elementi di reddito che non sono tassati da uno Stato contraente, ovvero casi in cui tali elementi di reddito non sono inclusi nella base imponibile in detto Stato contraente oppure casi in cui a detti elementi di reddito si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero, ai sensi della legislazione fiscale nazionale di detto Stato contraente;

- b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o di disposizioni di accordi internazionali, in presenza di evasione, frode o abuso fiscali;
- c) casi relativi a persone con doppia residenza;
- d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo e colpa grave.

Articolo 2

NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo Aggiuntivo.
2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
 - a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale.
 - b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti.
 - c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché ai loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto al processo.
 - d) Ciascuna autorità competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale.
3. Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, l'autorità competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi della lettera d) del paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le Politiche e l'Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati Contraenti.

Articolo 3**RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO**

1. Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo Aggiuntivo, dell'Articolo 25 della Convenzione, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 25 della Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Articolo 25 della Convenzione nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.

Articolo 4**RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

Ai fini dell'Articolo 24 della Convenzione e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo Aggiuntivo, la procedura amichevole, nonché la procedura arbitrale, riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:

- a) le autorità competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Articolo 5**TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE**

1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo Aggiuntivo:

- a) Dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l'autorità competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi della Convenzione, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione della Convenzione (qui di seguito indicata come "questione soglia"

(*threshold question*)), quale se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni soglia.

- b) L'autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione (*position paper*). Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione (*position paper*) ne fornisce una copia all'altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione (*position paper*). Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita dalla Convenzione, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione (*position paper*) presentati dall'altra autorità competente. Una copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica.
- c) Il collegio arbitrale sceglie, quale propria decisione, una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione e alle questioni soglia, e non è tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale comunica la sua decisione per iscritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente.

2. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona le informazioni ricevute nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo Aggiuntivo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.

Articolo 6

ACCORDO SU UNA DIVERSA RISOLUZIONE

Nonostante il paragrafo 4 dell'articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo, una decisione arbitrale ai sensi del presente Protocollo Aggiuntivo non è vincolante per gli Stati contraenti e non è attuata se le autorità competenti degli Stati contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

Articolo 7

COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE

In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo Aggiuntivo, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti:

- (a) le spese delle personalità indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e
- (b) i compensi delle personalità indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione.

I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.

Articolo 8

COMPATIBILITÀ


1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole, altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo Aggiuntivo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

2. Nessuna disposizione del presente Protocollo Aggiuntivo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all'arbitrato per le questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.


IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
della
Repubblica Italiana



Il Primo Ministro del
Principato del Liechtenstein



**CONVENTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - (a) in Italy:
 - (i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - (ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
 - (iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);whether or not they are collected by withholding at source
(hereinafter referred to as "Italian tax");
 - (b) in Liechtenstein:
 - (i) the personal income tax (Erwerbssteuer);
 - (ii) the corporate income tax (Ertragssteuer);
 - (iii) the real estate capital gains tax (Grundstücksgewinnsteuer); and
 - (iv) the wealth tax (Vermögenssteuer)(hereinafter referred to as "Liechtenstein tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
 - (b) the term "Liechtenstein" means the Principality of Liechtenstein, and, when used in a geographical sense, the area of the sovereign territory of the Principality of Liechtenstein in accordance with international law and its domestic laws;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Liechtenstein as the context requires;
 - (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
 - (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
 - (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorized representative;
 - (ii) in the case of Liechtenstein, the Fiscal Authority;
 - (i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
 - (i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; and
 - (ii) any person other than an individual deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;
 - (j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:
 - (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authorities; or
 - (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision (i).
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for

the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purpose of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and

- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 12 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- (a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- (b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

- a) in the name of the enterprise, or
- b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
- c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10**DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganization, such as a merger or divisive reorganization, of the company that holds the shares or that pays the dividend);
 - (b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent-establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11**INTEREST**

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first Contracting State if:
 - a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof;

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, the Central Bank of the other Contracting State or a recognized pension fund.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15**INCOME FROM EMPLOYMENT**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.
4. Payments received by a resident of a Contracting State after having ceased to be a resident of the other Contracting State and derived by virtue of his employment in that other State as severance indemnity or other similar lump-sum payment, shall be taxable only in that other State.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsperson if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State or political subdivisions or local authorities or statutory bodies thereof. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State in which the entertainer or the sportsperson is a resident.

Article 18**PENSIONS**

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State may be taxed in that State regardless whether such pensions and other similar remuneration are paid out on a periodic basis or as a single payment.

Article 19**GOVERNMENT SERVICE**

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration (including severance indemnities or other similar lump-sum payments) paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, or authority shall be taxable only in that State regardless whether such pensions and other similar remuneration are paid out on a periodic basis or as a single payment.
(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20**STUDENTS**

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22**ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

1. In Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

Residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Liechtenstein, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

Subject to the applicable provisions of the Italian law, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Liechtenstein but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

2. In Liechtenstein, double taxation shall be eliminated as follows:
 - a) Where a resident of Liechtenstein derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Liechtenstein shall, subject to the provisions of subparagraph b), exempt such income from tax.
 - b) Where a resident of Liechtenstein derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12, 13, 15, 16 and 18 may be taxed in Italy, Liechtenstein shall credit against Liechtenstein tax on this income the tax paid in accordance with the law of Italy and with the provisions of this Convention. The amount of tax to be credited shall not, however, exceed the Liechtenstein tax due on the income derived from Italy.
 - c) Where a resident of Liechtenstein derives items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Italy, Liechtenstein shall exempt that income from tax.
 - d) The provisions of subparagraph a) of paragraph 2 shall not apply to income derived by a resident of Liechtenstein where Italy applies the provisions of this Convention to exempt such income from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 or 12 to such income.

3. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 23**NON-DISCRIMINATION**

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties, and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25**EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26**ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES**

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions

of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27**MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS**

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28**ENTITLEMENT TO BENEFITS**

Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Article 29**ENTRY INTO FORCE**

1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels the completion of the domestic procedures required by its law for the bringing into force of this Convention.
2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and its provisions shall have effect:
 - a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
 - b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
3. The Contracting States may amend this Convention in writing by mutual consent; the amendments shall enter into force according to the provisions of the present Article.

Article 30**TERMINATION**

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice is given;
- b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice is given.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Rome and Vaduz on 12 July 2023, in two originals, each in the Italian, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the text in English shall prevail.

The Minister of Economy and Finance of
the Italian Republic



The Prime Minister of
the Principality of Liechtenstein





PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 2 (Taxes covered) and Article 22 (Elimination of double taxation):

It is understood that if a person who is a resident of a Contracting State is in accordance with this Convention subject to Liechtenstein wealth tax on capital, the taxation of the notional income on such capital ("Sollertrag") is considered as personal income tax.

2. With reference to subparagraph d) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions):

It is understood that the term "person" includes a Liechtenstein dormant inheritance. A Liechtenstein dormant inheritance is the wealth of a deceased person during the period between the time of death and the transfer of ownership to the successor(s) as taxable under Article 7 paragraph 3 of the Liechtenstein Tax Act.

3. With reference to subparagraph j) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions):

It is understood that the term "recognized pension fund" means:

- (a) in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*;
- (b) in the case of Liechtenstein any pension fund or scheme covered by the Law on Old Age and Survivors' Insurance, the Law on Disability Insurance, the Law on Occupational Pension Funds, and the Pension Fund Act.

4. With reference to paragraph 1 of Article 4 (Residence):

It is understood that an entity or organisation that is established and is operated exclusively for charitable, religious, humanitarian, scientific, cultural, or similar purposes (or for more than one of those purposes) and that is resident of that State according to its laws is considered as resident of that State, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State.

5. With reference to paragraph 1 of Article 4 (Residence) and Article 16 (Directors' fees):

It is understood that, except for the purpose of Article 16, persons (including private asset structures under Liechtenstein law) that are subject in Liechtenstein only to the minimum corporate income tax ("Mindestertragssteuer") are not considered residents of Liechtenstein.

6. With reference to subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Interest):

It is understood that this provision also applies to Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE and Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

7. Except when the benefits of this Convention apply directly, taxes withheld at source in a Contracting State shall be refunded according to the domestic legislation and procedures, at the request of the taxpayer which is a resident of the other Contracting State and is entitled to such benefits, to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under a Mutual Agreement Procedure provided by Article 24 and the Additional Protocol, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State certifying that the taxpayer is a resident of that State and entitled to the benefits provided for by the Convention.

8. Processing of personal data:

The processing of personal data exchanged pursuant to this Convention shall comply with the Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the respective national laws.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome and Vaduz on 12 July 2023, in two originals, each in the Italian, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the text in English shall prevail.

The Minister of Economy and Finance of
the Italian Republic



The Prime Minister of
the Principality of Liechtenstein



ADDITIONAL PROTOCOL ON ARBITRATION TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Liechtenstein for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

Article 1

MANDATORY BINDING ARBITRATION

1. Where:

- a) under paragraph 1 of Article 24 of the Convention, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention; and
- b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 of Article 24 of the Convention within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9 of this Article, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting States have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement),

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in Articles from 1 to 8 of this Additional Protocol, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting States pursuant to the provisions of paragraph 10 of this Article.

2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement process, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted.

3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided.

4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final.
- b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting States except in the following cases:

- i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement.
 - ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting States holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration shall be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 3 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 7 (Costs of Arbitration Proceedings) of this Additional Protocol). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted.
 - iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal.
5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:
 - a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and
 - b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting State.
6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting State) it shall either:
 - a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or
 - b) request additional information from that person for that purpose.
7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either:
 - a) that it has received the requested information; or
 - b) that some of the requested information is still missing.

8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:

- a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and
- b) the date that is three calendar months after the notification of the competent authority of the other Contracting State pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.

9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:

- a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and
- b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case.

If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6.

10. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement (pursuant to Article 24 of the Convention) settle the mode of application of the provisions contained in this Additional Protocol, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter.

11. Notwithstanding the other provisions of this Article:

- a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Additional Protocol shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting State;
- b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting States, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting States, the arbitration process shall terminate.

12. Notwithstanding the other provisions of this Article, the following cases shall be excluded from the scope of the arbitration provisions of this Additional Protocol:

- a) cases concerning items of income that are not taxed by a Contracting State, i.e. cases where those items of income are not included in the taxable base in that Contracting State or cases where those items of income are subject to an exemption or zero tax rate provided under the domestic tax law of that Contracting State;
- b) cases concerning the application of national legislation or provisions of international agreements where tax evasion, tax fraud or abuse are involved;
- c) cases concerning dual resident persons;

- d) cases involving penalties related to tax fraud, wilful default and gross negligence.

Article 2

APPOINTMENT OF ARBITRATORS

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting States mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of Articles from 1 to 8 of this Additional Protocol.
2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:
 - a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters.
 - b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 1 of this Additional Protocol. The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting State.
 - c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting States and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings.
 - d) Each competent authority shall provide a list of five independent persons to be appointed as members of the arbitration panel.
3. In the event that the competent authority of a Contracting State fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting States, the competent authority of the other Contracting State shall appoint a member of the arbitration panel by choosing a person from the list provided by the first mentioned Contracting State under subparagraph d) of paragraph 2 of this Article.
4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting States, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting State.

Article 3

CONFIDENTIALITY OF ARBITRATION PROCEEDINGS

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Additional Protocol, of Article 25 of the Convention, and of the domestic laws of the Contracting States related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of Article 25 of the Convention.

2. The competent authorities of the Contracting States shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of Article 25 of the Convention and under the applicable laws of the Contracting States.

Article 4

RESOLUTION OF A CASE PRIOR TO THE CONCLUSION OF THE ARBITRATION

For the purposes of Article 24 of the Convention and of Articles from 1 to 8 of this Additional Protocol, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting States:

- a) the competent authorities reach a mutual agreement to resolve the case; or
- b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure.

Article 5

TYPE OF ARBITRATION PROCESS

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting States mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to Articles from 1 to 8 of this Additional Protocol:

- a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting State shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issues in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the Contracting States). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Convention, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting States have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the Convention (hereinafter referred to as a "threshold question"), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.

- b) The competent authority of each Contracting State may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by the Convention, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due.
- c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting States. The decision of the arbitration panel shall have no precedential value.

2. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting States shall ensure that each person that presented the case and their advisors agrees in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under Article 24 of the Convention, as well as the arbitration proceeding under this Additional Protocol, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting States, a person that presented the case or one of that person's advisors materially breaches that agreement.

Article 6

AGREEMENT ON A DIFFERENT RESOLUTION

Notwithstanding paragraph 4 of Article 1 of this Additional Protocol, an arbitration decision pursuant to this Additional Protocol shall not be binding on the Contracting States and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting States agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them.

Article 7

COSTS OF ARBITRATION PROCEEDINGS

In an arbitration proceeding under this Additional Protocol, unless the competent authorities of the Contracting States have agreed otherwise, the following costs shall be shared equally between the Contracting States:

- (a) the expenses of the independent persons of standing that is an amount equivalent to the average of the usual amount reimbursed to high ranking civil servants of the Contracting States concerned; and
- (b) the fees of the independent persons that shall be limited to 1000 EUR per person for every meeting day.

Costs that are incurred by the affected person shall not be borne by the Contracting States, also in case of withdrawal of complaint.

Article 8**COMPATIBILITY**

1. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Additional Protocol shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral Agreement that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.

2. Nothing in this Additional Protocol shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other agreements to which the Contracting States are or will become parties.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at Rome and Vaduz on 12 July 2023, in two originals, each in the Italian, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the text in English shall prevail.

The Minister of Economy and Finance of
the Italian Republic



The Prime Minister of
the Principality of Liechtenstein



PAGINA BIANCA



19PDL0089720